

Delibera n° 1492

Estratto del processo verbale della seduta del
30 settembre 2021

oggetto:

SCHEMA DI PROROGA AL 31.12.2022 DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER IL SOSTEGNO AI LAVORATORI ED ALLE IMPRESE NELLE SITUAZIONI DI CRISI SOTTOSCRITTO IN DATA 22.12.2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 64 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", in base al quale la Regione sostiene l'accesso al credito da parte dei lavoratori in situazioni di difficoltà;

Visto l'articolo 8, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), in base al quale, in attuazione di quanto previsto dal sopra citato articolo 64 della legge regionale 18/2005, l'Amministrazione regionale ha costituito presso il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. (di seguito Mediocredito) un Fondo, denominato Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari (di seguito Fondo), dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, destinato alla concessione di garanzie a favore degli istituti bancari – appositamente convenzionatisi con Mediocredito – che accordino forme di finanziamento a lavoratori subordinati che siano privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficoltà occupazionale individuate con regolamento regionale, ovvero a collaboratori coordinati e continuativi a progetto o con altre forme di lavoro parasubordinato individuate con regolamento regionale, residenti nel territorio regionale;

Visto il Regolamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con Decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 348, ed in particolare l'articolo 3, comma 3, che prevede l'operatività della garanzia del Fondo per prestiti accordati a favore di lavoratori sospesi da imprese che abbiano iniziato il procedimento per la concessione ovvero per la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (di seguito CIGS);

Considerato che fra gli istituti bancari convenzionatisi con il Mediocredito per la concessione dei prestiti di cui sopra vi è la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia;

Considerato che la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia ha attivato per il 2009, attraverso le banche associate, un meccanismo di anticipazione per i beneficiari del trattamento di cassa integrazione ordinaria (di seguito CIGO), per i casi in cui il datore di lavoro non sia in grado di anticipare ai lavoratori il trattamento medesimo dovuto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con conseguente richiesta di pagamento diretto dell'integrazione salariale da parte dell'Istituto ai lavoratori;

Considerato che in data 28 aprile 2009 è stato sottoscritto tra l'Amministrazione regionale, la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia e le parti sociali un Protocollo di intesa per il sostegno ai lavoratori ed alle imprese nelle situazioni di crisi, finalizzato alla condivisione del sopra descritto meccanismo di anticipazione ai lavoratori della CIGO;

Considerato che lo schema del sopra citato Protocollo è stato approvato con propria deliberazione 24 aprile 2009, n. 930;

Considerato che il termine finale di efficacia del sopra citato Protocollo è stato progressivamente prorogato al 31 dicembre 2020, estendendone l'applicazione al trattamento di CIGS anche nelle ipotesi in cui esso sia stato richiesto a fronte della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi, a favore dei lavoratori per i quali sia stata prevista una riduzione dell'orario lavorativo non inferiore al 50 per cento e per un periodo massimo di 12 mesi;

Considerato che nel mese di aprile 2020 le Parti hanno condiviso l'estensione dell'operatività del meccanismo di anticipazione di cui al sopra citato Protocollo anche alle fattispecie di ammortizzatori sociali previste, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, dagli articoli da 19 a 22 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18 (CIGO,

assegno ordinario del FIS e dei Fondi bilaterali di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, cassa integrazione in deroga), nelle ipotesi in cui vi sia la richiesta di pagamento diretto di tali trattamenti da parte dell'INPS;

Considerato che lo schema di ulteriore integrazione e modifica del sopra citato Protocollo è stato approvato con propria deliberazione 3 aprile 2020, n. 513;

Considerato che in data 10 novembre 2020 le Parti hanno condiviso la proroga al 31 dicembre 2021 del sopra citato Protocollo, prevedendo che il meccanismo di anticipazione trovasse applicazione:

a) ai trattamenti di CIGO e di CIGS, ivi compresa l'ipotesi in cui la CIGS venisse concessa a fronte della sottoscrizione di contratti di solidarietà difensivi con richiesta di pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'INPS;

b) ai trattamenti di ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa nazionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, nelle ipotesi in cui vi fosse la richiesta di pagamento diretto di tali trattamenti da parte dell'INPS;

Considerato che lo schema di proroga del sopra citato Protocollo è stato approvato con propria deliberazione 23 ottobre 2020, n. 1582;

Considerato che la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia ha comunicato all'Amministrazione regionale la disponibilità a confermare l'operatività, fino al 31 dicembre 2022, del sopra descritto meccanismo di anticipazione ai lavoratori delle somme che gli stessi riceveranno dall'INPS a titolo di trattamento di CIGO o di CIGS, ivi compresa l'ipotesi in cui la CIGS venga concessa a fronte della sottoscrizione di contratti di solidarietà difensivi, con richiesta di pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'INPS, ferma restando la disponibilità a valutare la possibile estensione dell'operatività del meccanismo di anticipazione di cui al sopra citato Protocollo a seguito delle modifiche che dovessero interessare la normativa nazionale in materia di trattamenti di integrazione salariale;

Ritenuto opportuno sottoscrivere la proroga al 31 dicembre 2022 del sopra citato Protocollo di intesa sottoscritto in data 22 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, atteso che l'iniziativa in argomento della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia risulta funzionale a ridurre il disagio dei lavoratori sospesi con utilizzo degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, tenuto anche conto della complessa, attuale, congiuntura economica;

Considerato che il sopra citato Protocollo di intesa non prevede oneri a carico dell'Amministrazione regionale;

Visto lo schema di "Proroga al 31 dicembre 2022 del Protocollo di intesa per il sostegno ai Lavoratori ed alle Imprese nelle situazioni di crisi sottoscritto in data 22 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni", nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,

La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. di approvare lo schema di "Proroga al 31 dicembre 2022 del Protocollo di intesa per il sostegno ai Lavoratori ed alle Imprese nelle situazioni di crisi sottoscritto in data 22 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni", finalizzato alla condivisione dell'attuazione, da parte delle banche associate alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, di un meccanismo di anticipazione dei trattamenti di

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro per i casi in cui il datore di lavoro non sia in grado di anticipare ai lavoratori i trattamenti medesimi dovuto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con conseguente richiesta di pagamento diretto dell'integrazione salariale da parte dell'Istituto ai lavoratori;

2. di incaricare l'Assessore regionale competente in materia di lavoro di sottoscrivere la proroga al 31 dicembre 2022 del Protocollo di cui al punto 1;

3. di autorizzare la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia ad apportare al testo del Protocollo le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1492 DEL 30 SETTEMBRE 2021

Proroga al 31 dicembre 2022 del Protocollo di intesa per il sostegno ai Lavoratori ed alle Imprese nelle situazioni di crisi

Il giorno ... del mese di ... 2021, presso la Sede della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di Piazza dell'Unità d'Italia, 1– Trieste, Sala Predonzani

TRA

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen;
- l'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – CONFAPI FVG
- Confindustria Friuli Venezia Giulia
- Confartigianato federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia
- CNA – Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia
- per l'Unione regionale economica slovena
- per l'Unione regionale del commercio e del turismo del Friuli Venezia Giulia
- la Confesercenti Friuli Venezia Giulia
- la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia
- l'Unione regionale della Cooperazione del Friuli Venezia Giulia
- l'Associazione Generale Cooperative italiane Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia
- la Federazione regionale Coldiretti
- la Confederazione italiana Agricoltori
- la Confagricoltura del Friuli Venezia Giulia
- la KMECKA ZVEZA Associazione Agricoltori
- la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) del Friuli Venezia Giulia
- la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) del Friuli Venezia Giulia
- l'Unione Italiana del Lavoro (UIL) del Friuli Venezia Giulia
- l'Unione Generale del Lavoro (UGL) del Friuli Venezia Giulia

- la Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CONFSAL) del Friuli Venezia Giulia
- l'Unione sindacale regionale CISAL
- l'Unione sindacale di Base Friuli Venezia Giulia
- la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia s.c. in persona del suo Presidente, Luca Occhialini, in rappresentanza delle seguenti Banche di Credito Cooperativo:
 - BANCA DI UDINE Credito Cooperativo - Società cooperativa;
 - BANCATER Credito Cooperativo FVG - Società cooperativa;
 - CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - Società Cooperativa;
 - CREDITO COOPERATIVO FRIULI (abbr. CREDIFRIULI) - Società cooperativa;
 - FRIULOVEST BANCA Credito cooperativo - Società Cooperativa;
 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE - Società cooperativa;
 - PRIMACASSA Credito cooperativo FVG - Società cooperativa;
 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE - Società cooperativa;
 - ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA Zadruga – ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA Società Cooperativa.

Premesso che:

- A causa del perdurare della situazione economica molto difficile le Imprese interessate da interventi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) ovvero Straordinaria (CIGS) non sono in grado, in alcuni casi, di anticiparne il trattamento ai Lavoratori;
- Per le procedure previste dalla vigente normativa l'erogazione ai Lavoratori dei trattamenti CIG da parte dell'INPS avvengono con tempistiche che, in caso di mancata anticipazione da parte dell'Impresa, possono comportare difficoltà economiche per i Lavoratori e per le loro famiglie;
- È stata studiata la possibilità di intervenire con forme di anticipazione da parte delle Banche di Credito Cooperativo del trattamento economico che il Lavoratore vanta nei confronti dell'INPS;
- Con protocollo sottoscritto in data 28 aprile 2009 sono state condivise dalle Parti le modalità di anticipazione della CIGO da parte delle Banche ai Lavoratori;
- In data 22 dicembre 2009 le Parti hanno sottoscritto il rinnovo fino al 30 giugno 2010 del sopra citato protocollo, estendendo la possibilità dell'anticipazione anche alle ipotesi di CIGS;
- In data 28 giugno 2010 le Parti hanno sottoscritto la proroga fino al 30 giugno 2011 del sopra citato protocollo;
- In data 29 giugno 2011 le Parti hanno sottoscritto l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del sopra citato protocollo, estendendo la possibilità dell'anticipazione anche alle ipotesi in cui la CIGS venga concessa a fronte della sottoscrizione di contratti di solidarietà difensivi con richiesta di pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'INPS;
- In data 12 dicembre 2011 le Parti hanno sottoscritto l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2012 del sopra citato protocollo;

- In data 21 dicembre 2012 le Parti hanno sottoscritto l'ulteriore nuova proroga fino al 31 dicembre 2013 del sopra citato protocollo;
- In data 23 dicembre 2013 le Parti hanno ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2014 il sopra citato protocollo;
- In data 22 dicembre 2014 le Parti hanno nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2015 il sopra citato protocollo;
- In data 14 dicembre 2015 le Parti hanno ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2016 il sopra citato protocollo;
- In data 21 dicembre 2016 le Parti hanno nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2017 il sopra citato protocollo;
- In data 28 novembre 2017 le Parti hanno ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2018 il sopra citato protocollo;
- In data 10 ottobre 2018 le Parti hanno ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2019 il sopra citato protocollo;
- In data 14 ottobre 2019 le Parti hanno ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2020 il sopra citato protocollo;
- Nel mese di aprile 2020 le Parti hanno condiviso l'estensione dell'operatività del meccanismo di anticipazione di cui al sopra citato protocollo anche alle fattispecie di ammortizzatori sociali previste, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, dagli articoli da 19 a 22 del decreto – legge 18/2020 (CIGO, assegno ordinario del FIS e dei Fondi bilaterali di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 148/2015, cassa integrazione in deroga), nelle ipotesi in cui vi sia la richiesta di pagamento diretto di tali trattamenti da parte dell'INPS;
- In data 10 novembre 2020 le Parti hanno condiviso la proroga al 31 dicembre 2021 del sopra citato protocollo, prevedendo che il meccanismo di anticipazione trovasse applicazione:
 - a) ai trattamenti di CIGO e di CIGS, ivi compresa l'ipotesi in cui la CIGS venisse concessa a fronte della sottoscrizione di contratti di solidarietà difensivi con richiesta di pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'INPS;
 - b) ai trattamenti di ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa nazionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, nelle ipotesi in cui vi fosse la richiesta di pagamento diretto di tali trattamenti da parte dell'INPS;
- È stata riscontrata la disponibilità delle Banche a continuare ad anticipare ai Lavoratori, fino al 31 dicembre 2022, le somme che gli stessi riceveranno dall'INPS come trattamento di CIGO o di CIGS, ivi compresa l'ipotesi in cui la CIGS venga concessa a fronte della sottoscrizione di contratti di solidarietà difensivi con richiesta di pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'INPS, ferma restando la disponibilità delle Banche a valutare la possibile estensione dell'operatività del meccanismo di anticipazione di cui al presente Protocollo a seguito delle modifiche che dovessero interessare la normativa nazionale in materia di trattamenti di integrazione salariale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti firmatarie convengono quanto segue:

- 1) Il termine finale di validità del Protocollo di intesa per il sostegno ai Lavoratori ed alle Imprese nelle situazioni di crisi sottoscritto in data 22 dicembre 2009, come successivamente integrato e prorogato, viene prorogato, con le modalità di seguito

indicate, fino al 31 dicembre 2022, con decorrenza delle stesse dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità per le parti di prorogare ulteriormente il termine finale di validità.

- 2) Le schede informative descrittive delle caratteristiche dei finanziamenti sono riportate in allegato al presente Protocollo: Allegato A), Allegato B) e Allegato C).
- 3) L'avvio dell'iter operativo per la concessione dei finanziamenti potrà aver luogo solo in presenza di istanze debitamente compilate e corredate di tutta la documentazione e di tutte le informazioni previste.

Le istanze non debitamente compilate o non corredate della documentazione e delle informazioni previste saranno restituite al Lavoratore al fine della loro integrazione.

- 4) Le parti concordano rispetto alla possibilità che il presente Protocollo possa essere esteso anche ad altre Banche al fine di ampliare le possibilità di intervento nei confronti dei Lavoratori interessati da situazioni di crisi, previo accordo di tutte le parti firmatarie.
- 5) Le parti concordano rispetto alla possibilità di valutare la possibile estensione dell'operatività del meccanismo di anticipazione di cui al presente Protocollo a seguito delle modifiche che dovessero interessare la normativa nazionale in materia di trattamenti di integrazione salariale.

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
l'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia
Alessia Rosolen

Per l'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – CONFAPI FVG

Per la Confindustria Friuli Venezia Giulia

Per Confartigianato federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia

Per la CNA – Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia

Per l'Unione regionale economica slovena

Per l'Unione regionale del commercio e del turismo del Friuli Venezia Giulia

Per la Confesercenti Friuli Venezia Giulia

Per la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia

Per l'Unione regionale della Cooperazione del Friuli Venezia Giulia

Per l'Associazione generale cooperative italiane Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia

Per la Federazione regionale Coldiretti

Per la Confederazione italiana Agricoltori

Per la Confagricoltura del Friuli Venezia Giulia

Per KMECKA ZVEZA Associazione Agricoltori

Per la Confederazione Generale Italiana del Lavoro del Friuli Venezia Giulia
Il Segretario Generale

Per la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori del Friuli Venezia Giulia
Il Segretario Generale

Per l'Unione Italiana del Lavoro del Friuli Venezia Giulia
Il Segretario Generale

Per l'Unione Generale del Lavoro del Friuli Venezia Giulia
Il Segretario Generale

Per la Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori del Friuli Venezia Giulia
Il Segretario Generale

Per l'Unione sindacale regionale CISAL

Per l'Unione sindacale di Base Friuli Venezia Giulia

Per la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia s.c.
Il Presidente
Luca Occhialini

**SCHEDA INFORMATIVA SUI
FINANZIAMENTI PER ANTICIPO DEL TRATTAMENTO
DI CASSA INTEGRAZIONE GIUADAGNI ORDINARIA (CIGO) EROGATO DIRETTAMENTE
DALL'INPS**

- **Beneficiari:** Lavoratori che percepiranno il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), di durata superiore alle 4 settimane, direttamente dall'INPS.
- **Importo finanziabile:** entro l'importo concordato dal Lavoratore con la Banca erogante, fino all'importo che l'INPS corrisponderà allo stesso a titolo di CIGO.
- **Forma tecnica di erogazione del finanziamento:** conto corrente dedicato esclusivamente alla gestione del finanziamento in oggetto, intestato al Lavoratore.
- **Importo massimo fruibile mensilmente:** in misura non superiore al trattamento di CIGO spettante mensilmente al Lavoratore, con tempistiche e modalità concordate con la Banca erogante.

L'utilizzo del finanziamento avviene mediante giroconto (senza spese) delle somme mensili dal conto di cui sopra al conto corrente ordinario detenuto dal Lavoratore, come da autorizzazione permanente in tal senso conferita dal Lavoratore.

- **Tasso di interesse a carico:** differenziato in funzione delle seguenti qualifiche assunte dal Lavoratore con riferimento alla data di presentazione alla Banca della richiesta di concessione del finanziamento di specie:
 - Correntista della Banca di Credito Cooperativo che eroga il finanziamento di specie, che:
 - riveste anche la qualifica di Socio della stessa: tasso di interesse pari a zero;
 - NON riveste anche la qualifica di Socio della stessa: tasso di interesse pari all'1,00% in ragione d'anno, fisso;
 - NON correntista della Banca di Credito Cooperativo che eroga il finanziamento di specie: tasso di interesse pari all'1,80% in ragione d'anno, fisso.
- **Spese e commissioni:** il finanziamento è esente da spese o commissioni, ivi comprese le spese di gestione del conto corrente.

Fa eccezione il pagamento dell'imposta di bollo sul conto corrente, ove prevista, dovuta nelle misure di legge.
- **Durata del finanziamento:** correlata ai tempi di liquidazione da parte dell'INPS del trattamento di CIGO spettante al Lavoratore.
- **Termine di presentazione delle domande di finanziamento:** non oltre la data di autorizzazione da parte della sede dell'INPS territorialmente competente della domanda dell'impresa di concessione della CIGO, e comunque entro il 31 dicembre 2022.
- **Presentazione di ulteriori richieste di finanziamento per anticipo del trattamento di CIGO:** il Lavoratore che ha già usufruito di un finanziamento per anticipo del trattamento di CIGO potrà, in caso di eventuale nuova messa in CIGO, presentare ulteriori richieste di finanziamenti di specie per anticipo del trattamento integrazione salariale erogato direttamente dall'INPS, nel rispetto del termine di presentazione delle domande di cui sopra.

- **Rimborso del finanziamento:** mediante versamento da parte dell'INPS, sul conto corrente di cui sopra, di quanto spettante al lavoratore a titolo di CIGO, come da indicazione in tal senso data dal Lavoratore allo stesso.

Il Lavoratore rimborserà alla Banca l'eventuale differenza tra quanto anticipatogli dalla stessa e quanto versato dall'INPS a titolo di CIGO, oltre agli interessi sulle somme anticipate e l'imposta di bollo, ove dovuta.

Le somme che eventualmente residuassero sul citato conto saranno, una volta rimborsato il finanziamento, rese liberamente disponibili per il Lavoratore.

- **Garanzie:** non sono richieste garanzie. Il Lavoratore si obbliga a dare comunicazione alla Sede provinciale dell'INPS competente per territorio, una volta autorizzato il trattamento di CIGO da parte del competente organo provinciale, del numero di conto corrente su cui accreditare gli importi dovutigli, corrispondente al numero di conto corrente appositamente aperto a suo nome per la gestione del finanziamento per anticipo CIGO.
- **Iter operativo:** l'iter si articola nei seguenti passi, temporalmente conseguenti:

a) Consegna al Lavoratore, da parte dell'impresa, della nota con cui la stessa attesta:

- l'avvenuta presentazione all'INPS della domanda di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
- l'impossibilità di anticipare il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria / richiesta all'INPS di erogare direttamente al Lavoratore l'integrazione salariale spettante.
- la durata richiesta di applicazione del citato ammortizzatore sociale;
- l'importo netto spettante al Lavoratore.

b) Presentazione da parte del Lavoratore, presso uno degli Sportelli delle Banche, della richiesta di "Finanziamento per anticipo del trattamento CIGO", corredata dalla seguente documentazione:

- dalla nota di cui alla precedente lettera a);
- dalla documentazione richiesta dalla singola Banca;
- dal modulo con cui il Lavoratore si impegna, in caso di concessione del Finanziamento per anticipo CIGO, a domiciliare presso la Banca, sul conto corrente appositamente aperto a suo nome per la gestione del finanziamento, il pagamento di quanto dovutogli dall'INPS. Ad avvenuta autorizzazione del trattamento di CIGO, il Lavoratore dovrà presentare tale modulo alla Sede provinciale dell'INPS competente per territorio.

La presentazione della richiesta di finanziamento deve avvenire non oltre la data di autorizzazione da parte della sede INPS territorialmente competente della domanda dell'Impresa di concessione della CIGO, e comunque entro il 31 dicembre 2022.

L'importo richiesto non può essere superiore a quanto indicato dall'Impresa nella domanda di concessione della CIGO.

c) Istruttoria da parte della Banca della richiesta di finanziamento, per la verifica della presenza del merito creditizio e della condizione del richiedente di Correntista / Non Correntista e Socio / Non socio con riferimento alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

Tale istruttoria ha luogo di norma entro otto giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al precedente punto b), e comunque compatibilmente con la numerosità di afflusso dei Lavoratori in Filiale. In caso di presentazione incompleta ovvero

di richiesta di ulteriore documentazione / chiarimenti, il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve le integrazioni richieste.

- d)** Comunicazione al lavoratore dell'esito dell'istruttoria di finanziamento.

In caso di esito negativo, l'iter si interrompe.

- e)** Apertura del conto corrente dedicato alla gestione del finanziamento, del conto "Finanziamento per anticipo CIGO".

- f)** Presentazione alla Banca del modulo di giroconto permanente, dal conto dedicato alla gestione del finanziamento al conto corrente ordinario del Lavoratore, dell'importo concesso, nel rispetto delle modalità di utilizzo delle somme di cui sopra.

- g)** Utilizzo mensile delle somme spettanti, con le modalità di cui sopra.

- h)** Istruttoria da parte del competente organo provinciale della richiesta di autorizzazione del trattamento di CIGO.

- i)** In caso di autorizzazione del trattamento di CIGO da parte del competente organo provinciale, indicazione alla Sede provinciale dell'INPS competente per territorio, da parte del Lavoratore, del numero di conto corrente su cui accreditare gli importi dovutigli, corrispondente al numero di conto corrente appositamente aperto a suo nome per la gestione del finanziamento per anticipo CIGO.

- j)** Presentazione alla Banca del documento con cui il Lavoratore ha dato comunicazione all'INPS del numero di conto su cui accreditare quanto dovutogli.

- k)** Pagamento da parte dell'INPS di quanto dovuto al Lavoratore a titolo di CIGO, in una o più soluzioni.

- l)** Estinzione del finanziamento tramite le somme versate dall'INPS sul conto indicato dal Lavoratore.

Il Lavoratore rimborserà alla Banca l'eventuale differenza tra quanto anticipatogli dalla stessa e quanto versato dall'INPS a titolo di CIGO, oltre agli interessi sulle somme anticipate e l'imposta di bollo, ove dovuta.

Le somme che eventualmente residuassero sul citato conto saranno, una volta rimborsato il finanziamento, rese liberamente disponibili per il Lavoratore.

- m)** Chiusura del Conto Corrente di gestione del "Finanziamento per anticipo del trattamento di CIGO".

- n)** Presentazione di eventuali ulteriori richieste di finanziamento per anticipo del trattamento di CIGO.

In tal caso, l'iter operativo riprende dal precedente punto a).

**SCHEDA INFORMATIVA SUI
FINANZIAMENTI PER ANTICIPO DEL TRATTAMENTO
DI CASSA INTEGRAZIONE GIUADAGNI STRAODINARIA (CIGS) EROGATA DIRETTAMENTE
DALL'INPS**

- **Beneficiari:** Lavoratori che percepiranno il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) direttamente dall'INPS nelle ipotesi di cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 148/2015.
- **Importo finanziabile:** entro l'importo concordato dal Lavoratore con la Banca erogante, fino all'importo che l'INPS corrisponderà allo stesso a titolo di CIGS.
- **Forma tecnica di erogazione del finanziamento:** conto corrente dedicato esclusivamente alla gestione del finanziamento in oggetto, intestato al Lavoratore.
- **Importo massimo fruibile mensilmente:** in misura non superiore al trattamento di CIGS spettante mensilmente al Lavoratore, con tempistiche e modalità concordate con la Banca erogante.

L'utilizzo del finanziamento avviene mediante giroconto (senza spese) delle somme mensili dal conto di cui sopra al conto corrente ordinario detenuto dal Lavoratore, come da autorizzazione permanente in tal senso conferita dal Lavoratore.

- **Tasso di interesse a carico:** differenziato in funzione delle seguenti qualifiche assunte dal Lavoratore con riferimento alla data di presentazione alla Banca della richiesta di concessione del finanziamento di specie:
 - Correntista della Banca di Credito Cooperativo che eroga il finanziamento di specie, che:
 - riveste anche la qualifica di Socio della stessa: tasso di interesse pari a zero;
 - NON riveste anche la qualifica di Socio della stessa: tasso di interesse pari all'1,00% in ragione d'anno, fisso;
 - NON correntista della Banca di Credito Cooperativo che eroga il finanziamento di specie: tasso di interesse pari all'1,80% in ragione d'anno, fisso.
- **Spese e commissioni:** il finanziamento è esente da spese o commissioni, ivi comprese le spese di gestione del conto corrente.

Fa eccezione il pagamento dell'imposta di bollo sul conto corrente, ove prevista, dovuta nelle misure di legge.
- **Durata del finanziamento:** correlata ai tempi di liquidazione da parte dell'INPS del trattamento di CIGS spettante al Lavoratore.
- **Termine di presentazione delle domande di finanziamento:** non oltre la data di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della domanda dell'Impresa di concessione della CIGS, e comunque entro il 31 dicembre 2022.
- **Rimborso del finanziamento:** mediante versamento da parte dell'INPS, sul conto corrente di cui sopra, di quanto spettante al lavoratore a titolo di CIGS, come da indicazione in tal senso data dal Lavoratore allo stesso.

Il Lavoratore rimborserà alla Banca l'eventuale differenza tra quanto anticipatogli dalla stessa e quanto versato dall'INPS a titolo di CIGS, oltre agli interessi sulle somme anticipate e l'imposta di bollo, ove dovuta.

Le somme che eventualmente residuassero sul citato conto saranno, una volta rimborsato il finanziamento, rese liberamente disponibili per il Lavoratore.

- **Garanzie:** non sono richieste garanzie. Il Lavoratore si obbliga a dare comunicazione alla Sede provinciale dell'INPS competente per territorio, una volta autorizzato il trattamento di CIGS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del numero di conto corrente su cui accreditare gli importi dovutigli, corrispondente al numero di conto corrente appositamente aperto a suo nome per la gestione del finanziamento per anticipo CIGS.

- **Iter operativo:** l'iter si articola nei seguenti passi, temporalmente conseguenti:

a) Consegna al Lavoratore, da parte dell'Impresa, della nota con cui la stessa attesta:

- l'avvenuto espletamento presso la Regione ovvero presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell'esame congiunto previsto dall'articolo 24, commi 2 e 3, del decreto legislativo 148/2015;
- l'avvenuta presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali della domanda di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
- l'impossibilità di anticipare il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria / richiesta all'INPS di erogare direttamente al Lavoratore l'integrazione salariale spettante.
- la durata richiesta di applicazione del citato ammortizzatore sociale;
- l'importo netto spettante al Lavoratore.

b) Presentazione da parte del Lavoratore, presso uno degli Sportelli delle Banche, della richiesta di "Finanziamento per anticipo del trattamento CIGS", corredata dalla seguente documentazione:

- dalla nota di cui alla precedente lettera a);
- dalla documentazione richiesta dalla singola Banca;
- dal modulo con cui il Lavoratore si impegna, in caso di concessione del Finanziamento per anticipo CIGS, a domiciliare presso la Banca, sul conto corrente appositamente aperto a suo nome per la gestione del finanziamento, il pagamento di quanto dovutogli dall'INPS. Ad avvenuta autorizzazione del trattamento di CIGS, il Lavoratore dovrà presentare tale modulo alla Sede provinciale dell'INPS competente per territorio.

La presentazione della richiesta di finanziamento deve avvenire non oltre la data di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali della domanda dell'Impresa di concessione della CIGS, e comunque entro il 31 dicembre 2022.

L'importo richiesto non può essere superiore a quanto indicato dall'Impresa nella domanda di concessione della CIGS.

c) Istruttoria da parte della Banca della richiesta di finanziamento, per la verifica della presenza del merito creditizio e della condizione del richiedente di Correntista / Non Correntista e Socio / Non socio con riferimento alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

Tale istruttoria ha luogo di norma entro otto giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al precedente punto b), e comunque compatibilmente con la numerosità di afflusso dei Lavoratori in Filiale. In caso di presentazione incompleta ovvero

di richiesta di ulteriore documentazione / chiarimenti, il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve le integrazioni richieste.

- d)** Comunicazione al lavoratore dell'esito dell'istruttoria di finanziamento.

In caso di esito negativo, l'iter si interrompe.

- e)** Apertura del conto corrente dedicato alla gestione del finanziamento, del conto "Finanziamento per anticipo CIGS".

- f)** Presentazione alla Banca del modulo di giroconto permanente, dal conto dedicato alla gestione del finanziamento al conto corrente ordinario del Lavoratore, dell'importo concesso, nel rispetto delle modalità di utilizzo delle somme di cui sopra.

- g)** Utilizzo mensile delle somme spettanti, con le modalità di cui sopra.

- h)** Istruttoria da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali della richiesta di autorizzazione del trattamento di CIGS.

- i)** In caso di autorizzazione del trattamento di CIGS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, indicazione alla Sede provinciale dell'INPS competente per territorio, da parte del Lavoratore, del numero di conto corrente su cui accreditare gli importi dovutigli, corrispondente al numero di conto corrente appositamente aperto a suo nome per la gestione del finanziamento per anticipo CIGS.

- j)** Presentazione alla Banca del documento con cui il Lavoratore ha dato comunicazione all'INPS del numero di conto su cui accreditare quanto dovutogli.

- k)** Pagamento da parte dell'INPS di quanto dovuto al Lavoratore a titolo di CIGS, in una o più soluzioni.

- l)** Estinzione del finanziamento tramite le somme versate dall'INPS sul conto indicato dal Lavoratore.

Il Lavoratore rimborserà alla Banca l'eventuale differenza tra quanto anticipatogli dalla stessa e quanto versato dall'INPS a titolo di CIGS, oltre agli interessi sulle somme anticipate e l'imposta di bollo, ove dovuta.

Le somme che eventualmente residuassero sul citato conto saranno, una volta rimborsato il finanziamento, rese liberamente disponibili per il Lavoratore.

- m)** Chiusura del Conto Corrente di gestione del "Finanziamento per anticipo del trattamento di CIGS".

- n)** Presentazione di eventuali ulteriori richieste di finanziamento per anticipo del trattamento di CIGS.

In tal caso, l'iter operativo riprende dal precedente punto a).

**SCHEDA INFORMATIVA SUI
FINANZIAMENTI PER ANTICIPO DEL TRATTAMENTO
DI CASSA INTEGRAZIONE GIUADAGNI STRAODINARIA (CIGS), A FRONTE DELLA
STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI CON RICHIESTA DI
PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL'INPS**

- **Beneficiari:** Lavoratori che percepiranno il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) direttamente dall'INPS, conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 148/2015, a fronte della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi che prevedano, per i beneficiari, una riduzione dell'orario lavorativo non inferiore al 50%.
- **Importo finanziabile:** entro l'importo concordato dal Lavoratore con la Banca erogante, fino all'importo che l'INPS corrisponderà allo stesso a titolo di CIGS su un orizzonte temporale massimo di 12 mesi.
- **Forma tecnica di erogazione del finanziamento:** conto corrente dedicato esclusivamente alla gestione del finanziamento in oggetto, intestato al Lavoratore.
- **Importo massimo fruibile mensilmente:** in misura non superiore al trattamento di CIGS spettante mensilmente al Lavoratore, con tempistiche e modalità concordate con la Banca erogante.

L'utilizzo del finanziamento avviene mediante giroconto (senza spese) delle somme mensili dal conto di cui sopra al conto corrente ordinario detenuto dal Lavoratore, come da autorizzazione permanente in tal senso conferita dal Lavoratore.

- **Tasso di interesse a carico:** differenziato in funzione delle seguenti qualifiche assunte dal Lavoratore con riferimento alla data di presentazione alla Banca della richiesta di concessione del finanziamento di specie:
 - Correntista della Banca di Credito Cooperativo che eroga il finanziamento di specie, che:
 - riveste anche la qualifica di Socio della stessa: tasso di interesse pari a zero;
 - NON riveste anche la qualifica di Socio della stessa: tasso di interesse pari all'1,00% in ragione d'anno, fisso;
 - NON correntista della Banca di Credito Cooperativo che eroga il finanziamento di specie: tasso di interesse pari all'1,80% in ragione d'anno, fisso.
- **Spese e commissioni:** il finanziamento è esente da spese o commissioni, ivi comprese le spese di gestione del conto corrente.

Fa eccezione il pagamento dell'imposta di bollo sul conto corrente, ove prevista, dovuta nelle misure di legge.
- **Durata del finanziamento:** correlata ai tempi di liquidazione da parte dell'INPS del trattamento di CIGS spettante al Lavoratore.
- **Termine di presentazione delle domande di finanziamento:** non oltre la data di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della domanda dell'Impresa di concessione della CIGS, e comunque entro il 31 dicembre 2022.

- **Rimborso del finanziamento:** mediante versamento da parte dell'INPS, sul conto corrente di cui sopra, di quanto spettante al lavoratore a titolo di CIGS, come da indicazione in tal senso data dal Lavoratore allo stesso.

Il Lavoratore rimborserà alla Banca l'eventuale differenza tra quanto anticipatogli dalla stessa e quanto versato dall'INPS a titolo di CIGS, oltre agli interessi sulle somme anticipate e l'imposta di bollo, ove dovuta.

Le somme che eventualmente residuassero sul citato conto saranno, una volta rimborsato il finanziamento, rese liberamente disponibili per il Lavoratore.

- **Garanzie:** non sono richieste garanzie. Il Lavoratore si obbliga a dare comunicazione alla Sede provinciale dell'INPS competente per territorio, una volta autorizzato il trattamento di CIGS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del numero di conto corrente su cui accreditare gli importi dovutigli, corrispondente al numero di conto corrente appositamente aperto a suo nome per la gestione del finanziamento per anticipo CIGS.
- **Iter operativo:** l'iter si articola nei seguenti passi, temporalmente conseguenti:

a) Consegna al Lavoratore, da parte dell'Impresa, della nota con cui la stessa attesta:

- l'avvenuta stipula del contratto di solidarietà difensivo;
- l'avvenuta presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali della domanda di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria con richiesta di pagamento diretto da parte dell'INPS ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 148/2015;
- l'impossibilità di anticipare il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria / richiesta all'INPS di erogare direttamente al Lavoratore l'integrazione salariale spettante.
- la durata richiesta di applicazione del citato ammortizzatore sociale;
- l'importo netto spettante al Lavoratore;
- la percentuale di riduzione settimanale dell'orario di lavoro;

b) Presentazione da parte del Lavoratore, presso uno degli Sportelli delle Banche, della richiesta di "Finanziamento per anticipo del trattamento CIGS", corredata dalla seguente documentazione:

- dalla nota di cui alla precedente lettera a);
- dalla documentazione richiesta dalla singola Banca;
- dal modulo con cui il Lavoratore si impegna, in caso di concessione del Finanziamento per anticipo CIGS, a domiciliare presso la Banca, sul conto corrente appositamente aperto a suo nome per la gestione del finanziamento, il pagamento di quanto dovutogli dall'INPS. Ad avvenuta autorizzazione del trattamento di CIGS, il Lavoratore dovrà presentare tale modulo alla Sede provinciale dell'INPS competente per territorio.

La presentazione della richiesta di finanziamento deve avvenire non oltre la data di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali della domanda dell'Impresa di concessione della CIGS, e comunque entro il 31 dicembre 2022.

L'importo richiesto non può essere superiore a quanto indicato dall'Impresa nella domanda di concessione della CIGS, entro comunque il limite massimo del trattamento di CIGS spettante nei 12 mesi.

c) Istruttoria da parte della Banca della richiesta di finanziamento, per la verifica della presenza del merito creditizio e della condizione del richiedente di Correntista / Non

Correntista e Socio / Non socio con riferimento alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

Tale istruttoria ha luogo di norma entro otto giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al precedente punto b), e comunque compatibilmente con la numerosità di afflusso dei Lavoratori in Filiale. In caso di presentazione incompleta ovvero di richiesta di ulteriore documentazione / chiarimenti, il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve le integrazioni richieste.

d) Comunicazione al lavoratore dell'esito dell'istruttoria di finanziamento.

In caso di esito negativo, l'iter si interrompe.

e) Apertura del conto corrente dedicato alla gestione del finanziamento, del conto "Finanziamento per anticipo CIGS".

f) Presentazione alla Banca del modulo di giroconto permanente, dal conto dedicato alla gestione del finanziamento al conto corrente ordinario del Lavoratore, dell'importo concesso, nel rispetto delle modalità di utilizzo delle somme di cui sopra.

g) Utilizzo mensile delle somme spettanti, con le modalità di cui sopra.

h) Istruttoria da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali della richiesta di autorizzazione del trattamento di CIGS.

i) In caso di autorizzazione del trattamento di CIGS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, indicazione alla Sede provinciale dell'INPS competente per territorio, da parte del Lavoratore, del numero di conto corrente su cui accreditare gli importi dovutigli, corrispondente al numero di conto corrente appositamente aperto a suo nome per la gestione del finanziamento per anticipo CIGS.

j) Presentazione alla Banca del documento con cui il Lavoratore ha dato comunicazione all'INPS del numero di conto su cui accreditare quanto dovutogli.

k) Pagamento da parte dell'INPS di quanto dovuto al Lavoratore a titolo di CIGS, in una o più soluzioni.

l) Estinzione del finanziamento tramite le somme versate dall'INPS sul conto indicato dal Lavoratore.

Il Lavoratore rimborserà alla Banca l'eventuale differenza tra quanto anticipatogli dalla stessa e quanto versato dall'INPS a titolo di CIGO, oltre agli interessi sulle somme anticipate e l'imposta di bollo, ove dovuta.

Le somme che eventualmente residuassero sul citato conto saranno, una volta rimborsato il finanziamento, rese liberamente disponibili per il Lavoratore.

m) Chiusura del Conto Corrente di gestione del "Finanziamento per anticipo del trattamento di CIGS".

n) Presentazione di eventuali ulteriori richieste di finanziamento per anticipo del trattamento di CIGS.

In tal caso, l'iter operativo riprende dal precedente punto a).

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE